



DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

PROTOCOLLO D'INTESA

Per la trasmissione certificata delle informazioni contenute nelle denunce di assunzione presso i CPI ai fini dell'aggiornamento diretto dell'anagrafe aziendale dell'INPS e per la certificazione del mantenimento dello stato di disoccupazione

Tenuto conto di quanto convenuto tra le parti nel Protocollo di intesa sottoscritto il 16/7/2003;

Preso atto che la Provincia di Torino ha realizzato l'applicativo che consente le denunce on-line delle comunicazioni obbligatorie in materia di assunzioni, cessazioni e variazioni dei rapporti di lavoro;

Considerato che tale applicativo ha ormai larga diffusione e che esso costituisce una delle basi del costante aggiornamento del sistema informativo per la gestione dello stato di disoccupazione e per le iniziative di politiche attive del lavoro da parte della Provincia di Torino;

Assunto che tale sistema informativo è stato implementato inserendovi – tra l'altro e sulla base dei costanti contatti e confronti tra le parti contraenti, così come previsto nel citato Protocollo di intesa – le informazioni inerenti gli adempimenti istituzionali dell'INPS in materia di riconoscimento di agevolazioni contributive legate a specifiche condizioni soggettive delle persone avviate al lavoro;

Preso altresì atto che la Provincia di Torino, tramite l'attività dei CPI, è pervenuta alla registrazione delle dichiarazioni di disponibilità al lavoro rilasciate dalle persone in cerca di occupazione e che negli archivi del SILP sono contenute le informazioni inerenti il mantenimento dello stato di disoccupazione e le eventuali instaurazioni di rapporti di lavoro dipendente e le loro caratteristiche rilevanti ai fini della compatibilità con le prestazioni previdenziali;

Ritenuto, pertanto, che siano raggiunte le condizioni per dare attuazione agli intenti contenuti nell'allegato 1 (piano di attività) al Protocollo di intesa richiamato;

Posti le disposizioni ed i presupposti normativi e procedurali espressamente elencati nel citato Protocollo di intesa del 16 luglio 2003

TRA
LA PROVINCIA DI TORINO CON SEDE IN TORINO,
RAPPRESENTATA DAL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORO
Dott. Aldo DUTTO

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE CON SEDE IN TORINO,
RAPPRESENTATO DAL DIRETTORE REGIONALE PER IL PIEMONTE
Dott. Rosario BONTEMPI

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1 – La Provincia di Torino riconoscerà l'autorizzazione alla consultazione on line delle basi dati informative dei Centri per l'Impiego, riunite nel SILP, mediante il rilascio di codici di accesso a funzionari dell'INPS che saranno nominativamente indicati dalla Direzione Regionale, dalla Direzione Provinciale e Metropolitana di Torino, dalle Sedi Sub-provinciali di Moncalieri, Torino-Nord, Collegno, Ivrea, Pinerolo.

2 – L'accesso avverrà tramite Internet, in modalità protetta, secondo specifiche tecniche che saranno definite tra le parti.

3 – L'INPS si impegna a non divulgare le informazioni cui accede, in conformità alla presente intesa, nonché a ricorrervi per il solo assolvimento delle proprie funzioni istituzionali.

4 – Per un efficace utilizzo delle informazioni contenute nelle banche dati dei lavoratori, dei disoccupati e delle comunicazioni gestite dai Centri per l'Impiego, la Provincia di Torino si impegna a garantire apposite sessioni formative per il personale INPS che vi farà ricorso – coincidente con i funzionari all'uopo autorizzati – secondo modalità e tempi che saranno concordati tra le parti.

5 – In attesa della pubblicazione dei Decreti attuativi di quanto previsto dell'art. 4-bis, comma 6, del D. Lgs. N. 181/2000, come inserito dall'art. 6 del D. Lgs. N. 297/2002, l'INPS accetta che le comunicazioni obbligatorie di cui al citato articolo 4-bis possano avere valore di assolvimento degli obblighi di comunicazione nei propri confronti relativamente ai datori di lavoro che abbiano posizioni aziendali iscritte presso una delle Sedi INPS della provincia di Torino e per le comunicazioni alle stesse riferite.

6 – Per la realizzazione di quanto recato al punto 5:

a) il datore di lavoro che intende avvalersi di tale facoltà deve manifestarne esplicita volontà all'atto della trasmissione della comunicazione di cui trattasi al Centro per l'Impiego;

b) in tal caso egli indicherà, nell'apposito campo della comunicazione, il numero della matricola della posizione assicurativa cui si fa riferimento per il versamento dei contributi previdenziali in favore del lavoratore interessato. L'assenza di tale dato comporta l'inefficacia della manifestazione di volontà di cui al precedente punto a);

c) la Provincia di Torino trasmetterà per via telematica, con periodicità settimanale, alla competente Sede dell'INPS le comunicazioni ricevute, contenente tutti i dati rilevanti per il corretto adempimento delle obbligazioni contributive. La trasmissione avverrà con modalità protetta e ad essa sarà riconosciuto valore certificativo della fonte da cui proviene;

d) l'INPS, ricevute le comunicazioni, provvederà alla verifica delle conseguenze e dei riflessi assicurativi derivanti da ciascuna comunicazione ricevuta ed all'aggiornamento – se necessario – della propria anagrafe aziendale;

e) l'INPS darà riscontro, con formale provvedimento indirizzato al datore di lavoro che si sia avvalso della condizione di cui al precedente punto a), dell'avvenuta ricezione e definizione della comunicazione effettuata tramite il Centro per l'Impiego. Il provvedimento sarà inviato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del flusso di comunicazione da parte della Provincia.

7 – Al fine di garantire l'efficacia e la trasparenza nelle operazioni di collegamento, l'INPS rilascerà ricevuta della trasmissione delle comunicazioni, recante l'identificazione dei datori di lavoro interessati e delle relative matricole assicurative. L'INPS non è responsabile per la mancata trattazione di comunicazioni di cui ai precedenti punti 5 e 6 che la Provincia, per qualsiasi ragione, non abbia trasmesso. La Provincia non è responsabile per la mancata trattazione da parte dell'INPS delle medesime comunicazioni regolarmente trasmesse.

Qualora per un difetto di collegamento il mancato aggiornamento delle anagrafi aziendali INPS e l'assenza del provvedimento in materia da parte dell'INPS comportasse l'insorgere di addebiti per versamenti contributivi a ciò imputabili, l'INPS, ferma restando la riscossione delle differenze dovute in conto capitale, applicherà gli oneri accessori nella misura degli interessi legali di legge.

In ogni caso, al fine del rispetto degli obblighi di comunicazione e dei connessi riflessi legali, la comunicazione effettuata all'INPS dai datori di lavoro nelle forme di cui al precedente punto 6 (e con il rispetto della condizione di cui al punto b) dello stesso) costituisce assolvimento dell'adempimento di legge.

8 – L'INPS e la Provincia di Torino mantengono l'intento di pervenire all'aggiornamento automatico delle anagrafi aziendali dell'INPS sulla base delle comunicazioni pervenute ai Centri per l'Impiego ex art. 4-bis del D. Lgs. N. 181/2000. In tal senso proseguiranno gli approfondimenti tecnici, anche alla luce delle norme introdotte dall'art. 6 del D. Lgs. N. 45/2005.

9 – Ai fini della corresponsione delle prestazioni previdenziali connesse allo stato di disoccupazione, nonché della verifica della sussistenza delle condizioni che consentono agevolazioni contributive legate all'assunzione di particolari tipologie di persone in attesa di lavoro, l'INPS effettuerà le relative verifiche mediante accesso telematico diretto alle basi informative del SILP, come dal precedente punto 1.

Si conviene che tale modalità rappresenta la sostituzione di ogni richiesta di certificazione relativa ai lavoratori ed alle persone in cerca di impiego nella provincia di Torino e che, pertanto, nessuna ulteriore richiesta cartacea, in merito, intercorrerà tra l'INPS ed i CPI.

Resta fermo che, non essendo ancora di fatto operante l'obbligo di comunicazione ai CPI dei rapporti di lavoro non dipendenti, l'INPS adotterà le misure necessarie ad evitare l'indebita corresponsione delle prestazioni di cui al primo capoverso del presente punto, ivi incluse richieste di autocertificazione agli interessati nelle forme di legge.

10 – Nella convinzione che gli effetti della presente intesa contribuiscono all'innalzamento dei livelli di servizio delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dei cittadini e delle imprese, in una logica di integrazione e di contenimento di spese ed adempimenti, le parti concorderanno modalità per promuoverne la sua conoscenza tra l'opinione pubblica, con particolare attenzione ai professionisti, alle associazioni dei datori di lavoro ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, per i quali esso esplicherà i maggiori e più positivi riflessi e che potranno farsi veicolo di diffusione dell'informazione verso le imprese ed i singoli cittadini.

11 – Il presente protocollo d'intesa, parzialmente attuativo di quello già sottoscritto il2003 ha la validità di un anno a decorrere dalla data della sua stipulazione e sarà tacitamente rinnovabile per

ulteriori periodi annui, salvo disdetta da comunicarsi entro tre mesi dalla scadenza. Esso potrà essere ampliato o rinnovato, d'intesa tra le parti, in presenza di evoluzioni normative e tecnologiche che ne possano migliorare l'efficacia.

12 – Per ogni problematica connessa all'applicazione del presente accordo e per le ipotesi di suo ampliamento, così come per l'attuazione degli ulteriori obiettivi contenuti nel più volte richiamato protocollo d'intesa del 2003, i Dirigenti responsabili delle funzioni interessate presso la Direzione Regionale INPS del Piemonte e presso la Provincia di Torino provvederanno, ciascuno avvalendosi delle adeguate collaborazioni interne a ciascuna Amministrazione, per l'analisi delle tematiche emergenti e per la definizione delle opportune soluzioni. Tale modalità, così come di fatto già e accaduto nel trascorso periodo, realizza le strutture congiunte di lavoro di cui al citato protocollo di intesa.

13 – Resta salva, per entrambe le parti, la facoltà di disdetta a seguito di sopravvenuta impossibilità all'adempimento.

Per la Provincia di Torino

Per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Dott. Aldo DUTTO

Dott. Rosario BONTEMPI

Torino, 20 marzo 2006